

**DECISIONE (UE, Euratom) 2017/46 DELLA COMMISSIONE****del 10 gennaio 2017****sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) I sistemi di comunicazione e informazione della Commissione sono parte integrante del funzionamento della Commissione e gli incidenti legati alla sicurezza informatica possono avere un grave impatto sull'attività della Commissione e di terzi, tra cui i cittadini, le imprese e gli Stati membri.
- (2) Sono numerose le minacce che possono danneggiare la riservatezza, l'integrità o la disponibilità dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione e dei dati da essi trattati. Tali minacce includono incidenti, errori, attacchi dolosi ed eventi naturali, e devono essere riconosciute come rischi operativi.
- (3) I sistemi di comunicazione e informazione devono essere dotati di un livello di protezione commisurato alla probabilità, all'impatto e alla natura dei rischi ai quali sono esposti.
- (4) La sicurezza informatica della Commissione dovrebbe assicurare che i sistemi di comunicazione e informazione della Commissione proteggano le informazioni che trattano e che funzionino correttamente e tempestivamente sotto il controllo degli utenti legittimi.
- (5) La politica in materia di sicurezza informatica della Commissione dovrebbe essere attuata in modo coerente con le politiche in materia di sicurezza della Commissione.
- (6) La direzione «Sicurezza» della direzione generale Risorse umane e sicurezza ha la responsabilità generale della sicurezza alla Commissione sotto l'autorità e la responsabilità del membro della Commissione responsabile della sicurezza.
- (7) L'approccio della Commissione dovrebbe prendere in considerazione le iniziative politiche e normative in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione nonché le norme e le buone pratiche del settore per conformarsi a tutte le normative pertinenti e consentire l'interoperabilità e la compatibilità.
- (8) I servizi della Commissione responsabili dei sistemi di comunicazione e informazione dovrebbero elaborare e attuare misure adeguate. Le misure di sicurezza informatica per proteggere i sistemi in questione dovrebbero essere coordinate a livello della Commissione per assicurarne l'efficienza e l'efficacia.
- (9) Le norme e procedure per l'accesso alle informazioni in tema di sicurezza informatica, compresa la gestione degli incidenti di sicurezza informatica, dovrebbero essere proporzionate alla minaccia per la Commissione o il suo personale e conformi ai principi di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, e tenuto conto del principio del segreto professionale di cui all'articolo 339 del TFUE.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U.L. 8 del 12.1.2001, pag. 1).

